

Articolo 193 del R.D. del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Nessuno può aprire o mantenere in esercizio ambulatori, case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica, gabinetti di analisi per il pubblico a scopo di accertamento diagnostico, case o pensioni per gestanti, senza speciale autorizzazione del prefetto, il quale la concede dopo aver sentito il parere del consiglio provinciale di sanità.

L'autorizzazione predetta è concessa dopo che sia stata assicurata la osservanza delle prescrizioni stabilite nella legge di pubblica sicurezza per l'apertura dei locali ove si dà alloggio per mercede.

Il contravventore alla presente disposizione ed alle prescrizioni, che il prefetto ritenga di imporre nell'atto di autorizzazione, è punito con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire 1.000.000 a 2.000.000 [111].

Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, ordina la chiusura degli ambulatori o case o istituti di cura medico-chirurgica o di assistenza ostetrica ovvero delle case o pensioni per gestanti aperte o esercitate senza l'autorizzazione indicata nel presente articolo. Il prefetto può, altresì, ordinare la chiusura di quelli fra i detti istituti nei quali fossero constatate violazioni delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione od altre irregolarità. In tale casa, la durata della chiusura non può essere superiore a tre mesi. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

#### MODIFICATO

Articolo 23 del DPR 10 Giugno 1955 n. 854

Il potere del prefetto di concedere la speciale autorizzazione di cui al primo comma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, quando si tratti di ambulatori, è attribuito al sindaco, che provvede sentito l'ufficiale sanitario. Alla predetta autorizzazione si applicano le norme di cui ai successivi commi del citato articolo, intendendosi sostituito il sindaco al prefetto. Dei relativi provvedimenti è data comunicazione entro otto giorni al prefetto, il quale, sentito il medico provinciale, può

annullarli entro i venti giorni successivi alla data di ricevimento. Il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità, può formulare piani per il coordinamento della attività degli ambulatori della Provincia. Resta fermo il disposto di cui all'art. 196 del testo unico delle leggi sanitarie.

Le disposizioni anzidette si applicano anche per gli ambulatori e i laboratori veterinari. In tali casi il sindaco o il prefetto provvedono, sentito, rispettivamente, il veterinario comunale o il veterinario provinciale.